

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3115 del 19/06/2017
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER L' UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE (produzione di vapore,lavaggi,raffreddamenti e servizi igienici) PORTATA MASSIMA DI 30 l/s ÷ IN LOCALITA' GAZZATA VIA SAN PELLEGRINO N. 5 42018 ÷ RE06A0043-NUOVA CAMPARI SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3228 del 16/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" ;
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) ;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co 2., l.r. 7/2004);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 09 giugno 2014 n. 787, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 r.r. 41/2001.";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli

obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)” ;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1781 del 2015 “ Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021“;
- la Deliberazione n. 353/2017 avente ad oggetto “Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”;

PREMESSO CHE :

- con det. n. 14424 del 13.12.2010 è stata rilasciata alla Nuova Campari S.p.A. la concessione preferenziale con procedura preferenziale a derivare acqua dalle falde sotterranee ad uso industriale in comune di San Martino in Rio (RE);
- con nota pervenuta in data 25.05.2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.0354883 del 29.05.2015 è stata presentata dal signor Montelatici Romano, in qualità di legale rappresentante della Nuova Campari S.p.A. domanda di rinnovo di concessione richiamata in oggetto;
- con nota trasmessa in data 20.04.2017 acquisita al protocollo n. PGDG.2017.5179 è stato richiesto un aggiornamento dei dati tecnici dell’opera di presa;
- con nota pervenuta in data 05.06.2017 e acquisita al protocollo n. PG.2017.5842 del 05.06.2017 sono state aggiornate le informazioni tecniche dell’opera di presa di cui alla nota precedente;

DATO ATTO CHE:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi della derivazione autorizzata risultano essere i seguenti:
 - prelievo da acque sotterranee;
 - portata massima di 30 l/s;
 - portata media di 30 l/s;
 - volume annuo massimo 350.000 mc/anno;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di San Martino in Rio (RE) località Gazzata, su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 26 mappale 39 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM – RER : X = 640623 Y = 950319;
- il prelievo interessa il corpo idrico codice 2390ER-DQ2-CCI - Conoide Secchia - confinato inferiore e il corpo idrico codice 0390ER-DQ2-CCS Conoide Secchia - confinato superiore;
- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).
- che l’Autorità dei Bacini del Fiume Po con nota assunta a prot. col n. PG.2009.0038043 del 16.02.2009 esprime parere favorevole;
- è stata comunque effettuata la valutazione ex-ante dell’impatto del prelievo (secondo la direttiva derivazioni approvata dall’Autorità di bacino del fiume Po’) e non ricade nei casi di “Esclusione”;

DATO ATTO INOLTRE:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso industriale, nello specifico per la produzione di vapore, lavaggi, raffreddamenti e servizi igienici;
- che per le caratteristiche e l’uso sopra descritti, il prelievo è assoggettato al procedimento di rinnovo di concessione di cui all’art. 27 del R.R. n. 41/2001;
- del pagamento delle spese istruttoria per la domanda di rilascio della concessione, pari ad € 87,00 in data 19.05.2015;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2017;
- che ai sensi dell’art.51, comma 1, della L.R. 24/2009 dall’annualità 2018 i canoni dovranno essere versati anticipatamente almeno fino alla concorrenza della somma fissata per la rinuncia al credito;
- che il deposito cauzionale già versato dal titolare in data 28.02.2013 nell’importo di € 1925,50 è stato

aggiornato rispetto al canone 2017 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 nella misura di € 146,17.

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di riconoscere a sig. Montelatichi Romano, in qualità di legale rappresentante della **Nuova Campari S.p.A.** P.IVA/CF 01102460357, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee, in località Gazzata nel comune di San Martino in Rio (RE) Via San Pellegrino n. 5 per uso industriale;
- b) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata massima di 30 l/s, per un volume di 350.000 mc/anno;
- c) di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2026;
- d) di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che in parte richiama quello già approvato con det. n. 14424 del 13.12.2010;
- e) **DI DARE ATTO CHE:**
 - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo agli anni precedenti al 2017 è già stato versato;
 - che il canone è fissato per l'anno 2017 in euro 2.071,67;
 - i canoni annuali successivi al 2018, calcolati sulla base dei mc assentiti, sono rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato in € 2.071,67 è già stato integrato fino a tale misura;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
- f) di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata e di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare;
- g) il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986
- h) di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo delle Entrate del Bilancio Regionale n. 04315 ;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo delle Entrate del Bilancio Regionale n. 07060 ;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo delle Entrate del Bilancio Regionale n. 04615;
- i) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- j) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
- k) Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 il concessionario deve mantenere idonei e tarati strumenti per la misurazione delle portate istantanee derivate e dei volumi annui complessivamente prelevati, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, i risultati delle misurazioni effettuate ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna;
- l) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. del presente atto;

- m) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- n) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- o) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Responsabile

Area Coordinamento Rilascio Concessioni

Dott. Franco Zinoni

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo, per uso industriale, con una portata massima di 30 l/s ed un volume complessivo massimo annuo pari a mc 350.000, richiesta dal Sig. Montelatici Romano C.F. MNTRMN35S28A944Q residente a Bologna (BO) in via Vittoria n. 18 in qualità di legale rappresentante della Nuova Campari S.p.A. P.IVA/CF 01102460357 con sede in via San Pellegrino n. 5 Loc. Gazzata, 42018 San Martino in Rio (RE), cod. Sisteb RE06A0043.

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima di 30 l/s;
- portata media di 30 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo pari a 350.000 mc/anno.

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acqua.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua derivata può essere utilizzata esclusivamente per uso industriale.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

Il pozzo è localizzato nel comune di San Martino in Rio (RE) in località Gazzata (RE) su terreno distinto nel NCT di detto comune foglio n. 26 mappale 39 e presenta le seguenti coordinate geografiche UTM – RER : X = 640623 Y = 950319;

Il pozzo presenta le caratteristiche tecniche riportate nella seguente tabella:

Diametro esterno della colonna posta in opera:	500 mm fino a -60 dal p.d.c. e 323 mm fino a -227 dal p.d.c.
Materiale utilizzato:	tubo in ferro
Profondità del pozzo:	227 m
Portata massima d'emungimento:	30 l/s
Tipo di uso	industriale

L'impianto di sollevamento è costituito da un'elettropompa sommersa con potenza pari a 60.00 Kw, sospesa alla profondità di mt. 40 dal piano di campagna;

- il numero dei filtri è pari a 5 e sono posti agli intervalli di seguito elencati :

1. (98,3-101,3m)
2. (158,8-161,5m)
3. (163-170,05m)
4. (205,8-210,5m)

5. (214,5-218m)

- Il livello statico della falda è pari a circa -3.2 m dal p.c.;
- la quota piezometrica è pari a circa 40 m. s.l.m essendo il p.d.c. ad una quota di circa 43 m. s.l.m.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2026**.

4.2 L'amministrazione concedente ha facoltà di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il concessionario qualora abbia interesse a proseguire il prelievo deve presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone è corrisposto per un consumo annuo massimo di m³ 350.000 per uso industriale ed è fissato per il 2017 in € 2.071,67.

6.2 Detto canone è aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

6.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n.41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato nella misura di € 2.071,67 ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999 ed è stato integrato fino a tale misura.

7.2 Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, salvo quanto previsto al punto seguente.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza) e per il danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 **Dispositivo di misurazione** - Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 il concessionario deve mantenere idonei e tarati strumenti per la misurazione delle portate istantanee derivate e dei volumi annui complessivamente prelevati, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, i risultati delle misurazioni effettuate i risultati delle misurazioni effettuate ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

- 8.2 Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.
- 8.3 Variazioni** - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o al cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente.
- 8.4 Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.
- 8.5 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dall'Autorità concedente il divieto di derivare acqua.
- Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.
- 8.6 Cessazione dell'utenza** - Alla cessazione dell'utenza le opere di derivazione, salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente e salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione
- 8.7 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
- 8.8 Osservanza di leggi e regolamenti** - Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 9.1** Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
- 9.2** Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante dell'intestatario/della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinaire, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.